

Rapporto al messaggio 2659

Della Commissione della legislazione sul messaggio 30 novembre 1982 concernente l'iniziativa parlamentare 10 maggio 1982 presentata nella forma elaborata dall'onorevole Luigi Pedrazzini e conf. concernente la modifica della legge sull'esercizio del diritto di voto sulle votazioni e sulle elezioni (rappresentanza regionale in Gran Consiglio)

La Commissione della legislazione ha da tempo discusso il messaggio e l'iniziativa soprarichiamati e intendeva presentarli alla discussione parlamentare assieme alle preannunciate riforme elettorali; considerato tuttavia che il relativo messaggio non è ancora in possesso di questo Gran Consiglio e ritenuto che la proposta riforma, se accolta, dovrebbe spiegare i suoi effetti in occasione del rinnovo elettorale della primavera 1987, presenta il suo rapporto lasciando il Gran Consiglio giudice se esaminare questo oggetto immediatamente o se rinviare l'esame al momento in cui fossero presentate le altre annunciate riforme elettorali.

1. Con iniziativa parlamentare deposta il 10 maggio 1982, l'onorevole Luigi Pedrazzini attirava l'attenzione del Gran Consiglio sull'effetto negativo che aveva il calo demografico nelle valli e la concentrazione della popolazione nelle zone urbane in relazione alla rappresentanza popolare di tutte le regioni del Cantone nel nostro Parlamento. Prevedendo una ulteriore evoluzione negativa in futuro, l'onorevole Pedrazzini proponeva che fosse modificato l'art. 125 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni (LVE) del 23 febbraio 1954 per assicurare ad ogni circondario elettorale, qualora la lista prevedeva la distribuzione in circondari dei candidati, almeno un eletto: a mente dell'iniziativista tale riforma non richiede una modificazione costituzionale, mentre una riforma più radicale della rappresentanza regionale potrà essere affrontata nell'ambito di una revisione della Costituzione.

2. Il Consiglio di Stato in data 30 novembre 1982 prendeva posizione con ampio messaggio sulla proposta Pedrazzini: dopo aver ricordato come il tema della rappresentanza regionale in Gran Consiglio non sia nuovo, e dopo aver illustrato le possibilità di applicazione della proposta Pedrazzini o di altre analoghe, giungeva tuttavia alla conclusione (pag. 15 del messaggio) che introducendo il principio dell'attribuzione 'ope legis' dei seggi a ciascun circondario nelle liste che prevedono questa facoltà, ci si scontra con l'ostacolo costituzionale di cui all'art. 26, che fissa quale unico criterio per la nomina dei deputati in Gran Consiglio il sistema del voto proporzionale. Per cui la proposta, secondo il Consiglio di Stato, poteva essere attuata solo previa modificazione della norma costituzionale vigente.

3. La Commissione della legislazione non ritiene che la proposta Pedrazzini o altra analoga urti con l'art. 26 della Costituzione cantonale. Occorre infatti rifarsi all'origine della norma (nel 1934) e alla modificazione seguitane (nel 1946). La norma originaria, frutto di una iniziativa popolare, introduceva la possibilità di ripartire i candidati tra i circondari elettorali indicati nella Costituzione e inoltre fissava che gli eletti, assegnati per l'intero Cantone ad un Gruppo, venivano poi ripartiti nei diversi circondari in numero proporzionale alla somma dei voti conseguiti dal Gruppo nel circondario (vedi verbali G.C., seduta del 10.10.1934, pag. 643; F.U. 1934, pag. 1243).

La riforma costituzionale del 1934, votata dal popolo l'11 novembre 1934 (vedi F.U. 1934, pag. 1422) fissava quindi costituzionalmente tanto una ripartizione proporzionale dei seggi tra i Gruppi, quanto una ripartizione dei seggi conseguiti sempre proporzionalmente tra i circondari. Tuttavia la garanzia costituzionale per la seconda ripartizione, cioè tra i circondari in cui è stata divisa la lista dei candidati, non figura più nel testo costituzionale vigente (che riporta quello adottato dal popolo il 24 febbraio 1946 - B.U. 1946, pag. 95 ss.): nel messaggio del CdS relativo a tale riforma c'è solo un breve accenno a giustificare il cambiamento introdotto nel testo costituzionale del 1934, osservando che: L'articolo che abroga e sostituisce (...) ha tenuto conto del fatto che l'articolo costituzionale attualmente in vigore contiene norme di natura legislativa che devono essere rinviate alla legge.

Il modo di distribuire i diversi seggi assegnati ad un Gruppo tra i circondari è quindi (dal 1946) materia regolata solo dalla legge, come chiaramente risulta dal tenore dell'attuale art. 26 della Costituzione cantonale (secondo il testo riordinato il 29 ottobre 1967 - B.U. 1969, pag. 33 - che al suo primo capoverso riproduce il capoverso primo del testo del 1934,

compreso il principio del riparto secondo il sistema del voto proporzionale), mentre non prescrive alcun sistema per il riparto qualora si faccia uso dei circondari elettorali a tale proposito torna applicabile il rinvio alla legge, previsto all'ultimo capoverso (introdotto nel 1946).

Per queste considerazioni la Commissione è giunta alla conclusione che la modalità di riparto fissata nell' art. 125 LVE può essere modificata, in quanto non regolata al testo costituzionale vigente.

4. La proposta formulata dall' on. Pedrazzini prevede di procedere, nel caso in cui un Gruppo ha ripartito i candidati nei circondari, ad un primo riparto degli eletti e cioè Si attribuisce avantutto a ogni circondario per cui il Gruppo ha proposto dei candidati un eletto, ritenuto che il numero degli eletti di un Gruppo sia pari o superiore al numero dei circondari prescelti; fatto questo primo riparto, i seggi residui sono assegnati proporzionalmente tra i circondari secondo l' attuale disposizione.

La Commissione ritiene che la proposta possa essere accolta, anche se la sua portata è forzatamente limitata alla divisione in circondari fissata dalla Costituzione e presuppone che i proponenti le liste facciano uso della facoltà di distribuire i candidati nei circondari, eventualmente di raggruppare i circondari tra di loro; inoltre occorre che il Gruppo abbia conseguito un numero sufficiente di eletti.

La proposta tuttavia, a mente della Commissione, deve contenere un correttivo, per non urtare col principio costituzionale (garantito dall' art. 4 della Costituzione federale) dell' uguaglianza tra i cittadini, principio che sarebbe certamente violato se fosse troppo differente il valore del voto tra i cittadini delle diverse regioni del Cantone. Infatti con la proposta Pedrazzini nella formulazione originaria potrebbero bastare poche decine di voti raccolti in un circondario elettorale per conseguire un mandato, togliendolo alla rappresentanza (sia pure dello stesso partito) di un' altra regione che avesse raccolto un numero di voti superiore ad uno o più quozienti elettorali; è da ricordare che il principio dell' uguaglianza in materia di valore del voto formò oggetto di esame da parte dell' Assemblea federale in occasione del ricorso Mordasini (decisione 17.3.1876) e impose al Ticino di modificare la norma, vigente dal 1830, per cui ogni circolo aveva tre deputati al Gran Consiglio indipendentemente dal numero dei cittadini del circolo (vedi Von Salis, Il diritto federale svizzero, II ed., Bellinzona, 1904, pag. 331-2).

Considerato che già attualmente i circondari elettorali partecipano al riparto in ragione della maggior frazione, anche quando non raggiungono il quoziente (nell' ultima consultazione dell' aprile 1983, Blenio per il partito liberale radicale, Riviera e Blenio per quello democratico popolare, e il raggruppamento dei circondari di Bellinzona, Riviera e Blenio per l' Unione democratica di centro hanno avuto un eletto pur non raggiungendo il quoziente elettorale; vedi verbale dell' Ufficio di accertamento nel F.U. 29 aprile 1983, pag. 1393 e ss.), la Commissione ritiene che il principio dell' uguaglianza dei cittadini sia sufficientemente rispettato qualora la legge fissasse che un eletto viene assicurato al circondario elettorale quando è realizzata l' ulteriore condizione di un numero di voti raccolti pari o superiore alla metà del quoziente elettorale.

5. Il tema posto dall' iniziativa Pedrazzini riguarda unicamente la rappresentanza regionale in Gran Consiglio non ritiene quindi la Commissione, anche perchè altre modificazioni sono state preannunciate dal CdS, di allargare l' esame ad altri aspetti delle leggi elettorali. Per questo si limita a proporre una modificazione della LVE che concerne strettamente il tema proposto dall' iniziativa, come all' allegato progetto di legge.

Per la Commissione della legislazione:

Alberto Lepori, relatore
Bacciarini - Ballabio - Bizzozero -
Bonetti-Lepori - Cereda - Pedotti -
Valsangiacomo

Disegno di
LEGGE

sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954; modificazione

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 30 novembre 1982 n. 2659 del Consiglio di Stato, di sua iniziativa

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 è modificata come segue:

Art. 126

Se un Gruppo ha assegnato nella lista a tutti o a parte dei candidati il circondario, i seggi spettanti al Gruppo per l'intero Cantone vengono così ripartiti:

- a) qualora il numero dei seggi é pari o superiore al numero dei circondari della lista, in un primo riparto si attribuisce un eletto ad ogni circondario che abbia raccolto almeno metà del quoziente elettorale;
- b) i seggi restanti sono attribuiti a ciascuno dei circondari in proporzione ai voti conseguiti dal Gruppo nel circondario, applicando il quoziente elettorale stabilito all' art. 123;
- c) eseguita la ripartizione secondo le lettere a) e b), i seggi ancora spettanti al Gruppo sono assegnati alle candidature cantonali e, se queste ultime non furono poste, alle maggiori frazioni dei circondari che hanno raggiunto il quoziente.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge é pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.